COPIA

ATTO N. 04/14

DEL: 05/09/2014

COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18:00, convocato come da avvisi, scritti in data 29/08/2014, consegnati a domicilio dal Messo comunale, come da dichiarazione, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Cons. sig. Magisano Giuseppe in seduta X ordinaria straordinaria - straordinaria e d'urgenza X di prima - seconda convocazione il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	Presente (si-no)
1	DORIA Alessandro	SI
2	MONTISANO Sergio	SI
3	PIACENTE Francesco	SI
4	RIGILLO Salvatore	SI
5	MAGISANO Giuseppe	SI
6	BILOTTA Vito	SI
7	CIRACO' Fabio	NO

Presenti n. 6 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Paravati Dott. Domenico

IL PRESIDENTE

Constato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 6 su n. 7 Consiglieri assegnati al Comune e su numero Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 38 del T.U.E.L. n. 267/2000 e premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del predetto T.U.:

- Il responsabile del servizio interessato in ordine della regolarità tecnica ha espresso pare favorevole
- Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso pare favorevole
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità ha espresso parere favorevole per come in calce riportato

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 23/10/2012 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 26/11/2013, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l'anno 2013 nella seguente misura:
- aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,40 per cento;
- aliquota pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi famigliari;
- aliquota pari allo 0,76 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
- detrazione per abitazione principale di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione per l'anno 2013 è stata maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non poteva essere superiore ad euro 400,00.

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate, immobili posseduti dallo Stato, dalle Regione e dalle Province, dai Comuni ecc..). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) sono stati esonerati dall'imposta:
1. i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
2. i terreni agricoli in quanto, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di San Vito sullo Ionio rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993) e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.;
3. gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

c) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata, l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti A.I.R.E, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014) , con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- . il Dm Interno 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014) , con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Visti altresì:
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
-l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:
- modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex legge all'abitazione principale;
- equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- consente di considerare abitazione principale l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.
-l'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2014 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:
1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,40 per cento;

2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati produttivi di categoria "D" riservata allo Stato;

3) aliquota pari allo 0,76 per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

APPROVARE per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:
1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,40 per cento;
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati produttivi di categoria "D" riservata allo Stato;
4) aliquota pari allo 0,76 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

SUBORDINARE l'utilizzo delle agevolazioni, di cui in narrativa, alla presentazione di apposita comunicazione da presentare entro il termine di versamento della prima rata dell'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione dell'agevolazione. Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi;

STABILIRE CHE:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

RENDERE la presente immediatamente eseguibile a mente di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe MAGISANO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Domenico PARAVATI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico PARAVATI

PARERE FAVOREVOLE Regolarità Tecnica	PARERE FAVOREVOLE Regolarità Contabile	PARERE FAVOREVOLE Copertura Finanziaria
F.to come in originale	F.to come in originale	F.to come in originale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000;
E' divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente esecutiva;
(art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/2000)
□ decorsi 30 gg. Dalla data di trasmissione dell'atto al CO.RE.CO. art. 134, comma 1^ T.U. 267/2000, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimenti di annullamento;
□ avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità art. 134 comma 1^, T.U. 267/2000.

San Vito sullo Ionio lì 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico PARAVATI